
Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana

ZONA II

I capi abbattuti derivano esclusivamente da interventi di controllo ai sensi art. 19 e 19 ter L.N. 157/92 e art. 11 comma 4 e art. 22 comma 6 L.N. 394/9, nell'ambito di attuazione dei Piani di depopolamento previsti dalla D.G.R.T. n. 1519 del 18/12/2023 [Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 02/2024, in particolare l'Art, 3 comma 1 lettere a) punto vii.]

- Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 02/2024, in particolare l'Art, 3 comma 1 lettera a) punto ix,
- Vista la D.G.R.T. n. 528 del 15 maggio 2023 avente per oggetto "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n. 34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento "Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017";
- Vista la D.G.R.T. n. 1519 del 18/12/2023 avente per oggetto «Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)»;
- valutata l'attuale situazione epidemiologica nei comuni posti nelle zone a restrizione istituite con Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 del 23 febbraio 2024 e successive modifiche ed integrazioni,

Si ritiene di poter autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo delle carni dei cinghiali abbattuti nelle zone di restrizione II della Toscana per un numero massimo di quattro capi di cinghiale adulto/anno o il doppio del valore del corrispondente capo adulto per i capi giovani¹ per ogni Assegnatario², **esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II alle seguenti condizioni:**

- 1) tutti i suini selvatici abbattuti devono essere stoccati presso struttura identificata, sita all'interno delle stesse zone di restrizione II, con il Piano di gestione della biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 02/2024 autorizzato dal Servizio veterinario della USL (ACL);
- 2) tutti i capi di cinghiale abbattuti devono essere identificati con fascetta univoca;
- 3) in ogni struttura identificata deve essere individuato, da parte dell'Ente che presenta il Piano di gestione della biosicurezza, un responsabile;
- 4) Il responsabile è incaricato della custodia delle carcasse dei capi abbattuti, annota ogni capo stoccato su apposito registro di carico/scarico, così come previsto dal Piano di gestione della biosicurezza:
 - la fascetta identificativa;
 - la data di abbattimento;
 - l'esito del test PSA e la relativa data;
 - la data del ritiro, il nome, cognome e l'indirizzo di destinazione;
- 5) La struttura identificata dovrà essere sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario della USL (ACL), in particolare per quello che riguarda le condizioni igienico sanitarie, la biosicurezza e l'adeguata compilazione del registro di carico e scarico a garanzia della tracciabilità degli animali;
- 6) tutti i capi devono essere sottoposti a campionamento per PSA;
- 7) i campioni per la ricerca della PSA devono essere effettuati dal Servizio Veterinario della USL (ACL) e/o da parte di personale adeguatamente formato;
- 8) Il campione dovrà essere costituito dalla intera milza del cinghiale abbattuto o in subordine da altri organi target (in tal caso preferibilmente da un rene integro);
- 9) Il campione per PSA dovrà essere confezionato con triplice imballaggio:
 - a) imballaggio primario a diretto contatto con il campione es. contenitore/sacchetto di plastica chiuso ermeticamente;
 - b) imballaggio secondario: sacchetto di plastica resistente che contiene l'imballaggio primario;
 - c) imballaggio terziario: contenitore di plastica lavabile e disinfettabile (es. frigo portatile);
- 10) sull'imballaggio secondario dovrà essere riportata l'identificazione del campione corrispondente al numero riportato nella fascetta identificativa del capo abbattuto;
- 11) il materiale per il confezionamento del campione (imballaggio primario e secondario) dovrà essere fornito dalla USL;

12) il campione dovrà essere accompagnato dal VERBALE PRELIMINARE DI CAMPIONAMENTO (Scheda A);

13) i dati contenuti nel suddetto Verbale verranno caricati, dal Servizio Veterinario della USL (ACL) nel sistema SINVSA e andranno ad implementare il flusso informativo previsto dalla nota del Ministero della Salute Prot. 0010443 del 19 -03-2024;

14) si rammenta che tutti i capi abbattuti dovranno essere campionati anche per la ricerca di Trichinella (campione costituito da circa 150 gr. di muscolo diaframmatico, in subordine lingua o muscolo tibiale anteriore). Il campione dovrà essere identificato e confezionato separatamente dal campione per la PSA;

15) i campioni dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione e conferiti nel più breve tempo possibile alla sezione di IZSLT territorialmente competente;

16) il contenitore terziario dovrà essere lavato e disinfettato subito dopo la consegna del campione al laboratorio;

17) la comunicazione dell'esito dei campioni deve essere sempre inviata al Servizio veterinario della USL (ACL), che provvederà ad informare l'Ente che ha presentato il Piano di gestione della biosicurezza e il responsabile della struttura identificata;

18) le analisi per la ricerca della PSA e della Trichinella rientrano nell'attività di sorveglianza per queste malattie e non sono soggette quindi a pagamento di tariffa come previsto dal D.L. n. 32/2021, Articolo 7, comma 4;

19) le carcasse presenti contemporaneamente all'interno di una medesima Struttura identificata, in attesa dell'esito del campione, **devono essere considerate come un unico lotto**, e destinate all'autoconsumo esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato favorevole (negativo per PSA) del campionamento effettuato su ogni singola carcassa;

20) I sottoprodotti di tutte le carcasse negative al test PSA e idonee al consumo umano, possono essere gestiti come materiale di categoria 3, ad eccezione del contenuto del tubo digerente che verrà smaltito come materiale di categoria 2. È considerato di categoria 2 anche il tubo digerente non svuotato del suo contenuto;

21) a seguito di esito positivo, anche di una singola carcassa, l'intero lotto e i relativi sottoprodotti andranno smaltiti a carico della USL (ACL) come sottoprodotti di categoria 1; le carcasse dovranno essere inviate alla distruzione con mezzi individualmente equipaggiati con sistema di navigazione satellitare o, in alternativa, sigillati dall'ACL, informando preventivamente l'ACL di destinazione;

22) qualora il laboratorio giudicasse il campione non idoneo per l'analisi, (es. quantità insufficiente, organo target non corretto, ecc.), il Servizio Veterinario della USL (ACL)

provvederà immediatamente alla ripetizione del campionamento. Qualora ciò non sia possibile l'intero lotto dovrà essere destinato alla distruzione;

23) a seguito di esito positivo o campione non effettuato, la Struttura identificata dovrà essere sottoposta a operazioni di pulizia e disinfezione. La ripresa dell'attività come Struttura identificata è consentita solo a seguito di parere favorevole del Servizio Veterinario della USL (ACL), secondo le modalità stabilite nel Piano di gestione della biosicurezza;

24) per la disinfezione dovranno essere utilizzati disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA, secondo le modalità stabilite nel Piano di gestione della biosicurezza;

25) i responsabili delle Strutture designate sono responsabili anche delle eventuali operazioni di pulizia e disinfezione a seguito di esito positivo o campione non effettuato;

26) si rammenta inoltre che in deroga al divieto di movimentazione al di fuori della zona di restrizione II i cinghiali abbattuti e con esito negativo del test della PSA possono essere destinati ad uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del Regolamento Delegato (UE)2020/687 previo passaggio da un Centro Lavorazione Selvaggina designato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che applicherà il bollo a croce secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 del Regolamento Delegato (UE)2020/687;

27) le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II, risultate negative al test della PSA, per le quali non sia possibile il destino all'autoconsumo o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, e comunque idonee al consumo umano, sono destinate allo smaltimento come materiale di categoria 3, eccetto il tubo digerente non svuotato del suo contenuto o solo il contenuto del tubo digerente, che andrà smaltito come categoria 2;

28) le presenti disposizioni, emesse dalla ACR, sono obbligatorie e soggette a controllo degli Organi di Vigilanza.

Resta fermo l'obbligo, da parte degli operatori, di segnalare (al Servizio Veterinario della USL) eventuali comportamenti anomali prima dell'abbattimento dei cinghiali ed eventuali lesioni riscontrate durante le fasi di eviscerazione dei capi.

Definizione quantitativi e assegnatari capi abbattuti in Zona II

1. Ai sensi del capitolo 3 dell'Allegato B della D.G.R.T. n. 528/2023, in considerazione del mutato contesto epidemiologico e della contingente necessità di garantire un costante flusso di abbattimenti in Zona di restrizione, si ritiene funzionale autorizzare un numero massimo di quattro capi di cinghiale adulto/anno o il doppio del valore del corrispondente

capo adulto per i capi giovani* per ogni Assegnatario, tutto questo in coerenza con la tabella di conversione di cui al cap.4 del sopracitato Allegato.

[*capo giovane: età inferiore a 12 mesi risultante dalla dentizione]

2. Come definito al capitolo 2 dell'Allegato B della D.G.R.T. n. 528/2023, l'assegnatario del capo abbattuto negli interventi di controllo è la persona a cui viene ceduto, da parte dell'Ente che ha attuato e organizzato il controllo, il capo abbattuto (nell'ambito dei suddetti interventi) per rifondere i danni provocati dalla fauna o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento. Gli Agricoltori che subiscono il danno da fauna selvatica e gli operatori che effettuano l'intervento sono identificati come assegnatari. Considerata la gestione straordinaria degli abbattimenti in zona di restrizione e il ruolo attivo delle Strutture identificate nell'ambito del Piano di gestione della Biosicurezza, anche i gestori di suddette Strutture, sono identificati come assegnatari.

Ogni capo ceduto, in autoconsumo, all'assegnatario deve essere accompagnato dall'apposita modulistica [Scheda B-mod. 4 Modificato] che, solo nelle zone a restrizione, integra e sostituisce la modulistica prevista dalla D.G.R.T. n. 528/2023

ZONA I

I capi abbattuti derivano:

- *esclusivamente da interventi di controllo ai sensi art. 19 e 19 ter L.N. 157/92 e art. 11 comma 4 e art. 22 comma 6 L.N. 394/9, nell'ambito di attuazione dei Piani di depopolamento previsti dalla D.G.R.T. n. 1519 del 18/12/2023;*
 - *Prelievo venatorio selettivo*
-

- Per i capi abbattuti in controllo si applicano le stesse procedure e quantitativi previsti per la Zona II;
 - Per i capi abbattuti nelle attività di prelievo venatorio si applicano le stesse procedure previsti per la Zona II, mentre per i quantitativi assegnati ai singoli cacciatori rientrano nei limiti previsti dalla normativa faunistica di riferimento.
-

Con apposito atto del Responsabile del Settore Sanità pubblica, sicurezza alimentare e veterinaria, piano regionale di prevenzione della Regione Toscana, se necessario, verranno aggiornate/rimodulate le disposizioni del presente Allegato